



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre - 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

Regolamento per la videosorveglianza

e il telecontrollo del territorio ai fini della Sicurezza



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2023



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II - SOGGETTI

- Art. 5 – Titolare
- Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza
- Art. 7 – Designati e autorizzati al trattamento dei dati
- Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 9 – Soggetti esterni

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 – Conservazione dei dati personali
- Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali
- Art. 13 – Informativa
- Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

CAPO IV – UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

- Art. 15 – Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada
- Art. 16 – Body Cam e Dash Cam
- Art. 17 – Aeromobili a pilotaggio remoto – droni
- Art. 18 – Controlli per l'illecito smaltimento dei rifiuti
- Art. 19 – Cessazione del trattamento dei dati personali
- Art. 20 – Diritti dell'interessato

CAPO V - MISURE DI SICUREZZA

- Art. 21 – Sicurezza dei dati personali
- Art. 22 – Accesso alla centrale di controllo
- Art. 23 – Accesso agli impianti

CAPO VI - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Art. 24 – Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

CAPO VII – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 25 – Tutela
- Art. 26 – Obblighi di preventivo esame
- Art. 27 – Norma di rinvio
- Art. 28 – Entrata in vigore



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente provvedimento, in seguito definito regolamento, disciplina il trattamento dei dati personali utilizzati dal Comune di Mosciano Sant'Angelo mediante il sistema di “videosorveglianza urbana”, integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe dei veicoli in transito.

2. Non costituiscono sistemi di videosorveglianza urbana soggetti al presente regolamento, gli impianti installati dal Comune al di fuori del contesto ordine pubblico e sicurezza pubblica, sicurezza urbana e stradale e/o senza la previa approvazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui alla Sezione II del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 18 aprile 2017, n. 48. Tali impianti, ancorché comunali, si assimilano a quelli di tipo privato e restano sotto la gestione e la responsabilità esclusiva del dirigente tecnico o amministrativo titolare del bene posto sotto tutela.

3. Il regolamento:

- a. definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe, di proprietà del Comune di Mosciano Sant'Angelo o da esso gestiti;
- b. disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti stessi.

4. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto da:

- a. D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, recante “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;
- b. regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- c. direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- d. d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni e integrazioni;
- e. d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante: “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o*



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”

- f. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;
- g. decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 18 aprile 2017, n. 48;
- h. decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- i. circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456;
- j. decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante: “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, e in particolare l'art. 6;
- k. provvedimento in materia di videosorveglianza, emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. Per “*Codice*”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- b. Per “*GDPR*”, il Regolamento UE 2016/ 679 sulla protezione dei dati;
- c. per “*impianto di videosorveglianza*”, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini ed eventualmente suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3;
- d. per “*ordine pubblico e sicurezza pubblica*”, tutte le misure preventive e repressive dirette al mantenimento del complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni;
- e. per “*sicurezza urbana*”, tutte le misure preventive e repressive dirette al mantenimento del bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, nonché a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- f. per “*sicurezza stradale*”, l'insieme delle misure finalizzate a prevenire e a impedire il verificarsi di incidenti stradali e conseguenze dannose per gli utenti della strada;
- g. per “*Patti per l'attuazione della sicurezza urbana*”, quelli di cui all'art. 5 del decreto- legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 18 aprile 2017, n. 48, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco;
- h. per “*banca dati*”, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- i. per “*trattamento*”, qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- j. per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

mediante gli impianti di videosorveglianza;

- k. per “*titolare*”, l’Ente Comune di Mosciano Sant'Angelo, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, per mezzo dei suoi organi;
- l. per “*responsabile del trattamento dei dati personali*”, la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- m. per “*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all’installazione e alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- n. per “*incaricati*”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- o. per “*interessato*”, la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- p. per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- q. per “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- r. per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- s. per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Mosciano Sant'Angelo per il tramite del Corpo della Polizia Locale e collegato alla centrale operativa dello stesso, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla difesa dell’ordine pubblico, alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica ai sensi dell’art. 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e i dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in casi di necessità.

2. L’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento è finalizzato primariamente a:

- a. tutelare per il tramite del Corpo della Polizia Locale, organo ausiliario di pubblica sicurezza, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini;
- b. tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti nonché l’ambiente e il patrimonio culturale della città, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione;
- c. prevenire e contrastare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

- del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, anche con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- d. controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - e. tutelare l'integrità del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Mosciano Sant'Angelo da atti vandalici e danneggiamenti;
 - f. prevenire la commissione di reati, di atti illeciti in generale e fatti criminosi attraverso un'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza è in grado di esercitare;
 - g. aumentare il livello di percezione da parte dei cittadini dell'efficacia delle misure adottate in materia di sicurezza urbana;
 - h. rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso idonei sistemi, anche di collegamento a banche di dati o archivi pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di Polizia Giudiziaria, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana e stradale, per prevenire contrastare e, laddove eventualmente possibile, sanzionare irregolarità di ogni tipo, ovvero per finalità di polizia giudiziaria;
 - i. verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
 - j. controllare il traffico veicolare, con lo scopo di prevenire e risolvere problemi inerenti alla circolazione stradale e consentire, ove possibile, la ricostruzione dei sinistri stradali;
 - k. prevenire, accertare e reprimere comportamenti di illecito abbandono e/o smaltimento dei rifiuti, nonché verificare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti nei luoghi a ciò deputati;
 - l. prevenire, accertare e reprimere le violazioni dettate da disposizioni per la disciplina dell'attività urbanistica e edilizia;
3. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
4. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi accordi secondo la vigente normativa.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice e dal GDPR, come di seguito definiti:
 - a. principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

delle funzioni istituzionali. Deve infatti essere necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l'Ente comunale;

- b. principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- c. principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione a sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento;
- d. principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgano attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

CAPO II - SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

1. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Mosciano Sant'Angelo è rappresentato dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, per il tramite del Sindaco:

- a. definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b. effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c. individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
- d. detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- e. vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. La gestione tecnica dell'impianto e la manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software sono affidati a dipendenti dell'Ente in possesso delle necessarie competenze tecniche



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

ovvero a personale specializzato di ditta esterna, debitamente autorizzato dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

2. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a. cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
 - b. assegna, custodisce e gestisce le credenziali di accesso necessarie per il relativo utilizzo.
3. La ditta esterna incaricata dal Comune di Mosciano Sant'Angelo è considerata "Responsabile esterno". Rientra in tale figura anche l'amministratore di sistema (quando tale ruolo non sia ricoperto da uno o più dipendenti comunali).

Art. 7 - Designati e autorizzati al trattamento dei dati

1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mosciano Sant'Angelo e, previa nomina da parte del Sindaco, designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, o altro funzionario appositamente delegato.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi indicati nel presente Regolamento e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento. Si attiene, altresì, alle disposizioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati o il soggetto all'uopo delegato:
 - a. adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso;
 - b. cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
 - c. custodisce le chiavi per l'accesso al locale della centrale di controllo, degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni, nonché la/le password per l'utilizzo degli impianti.

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile del trattamento dei dati, di cui al comma 1 dell'articolo precedente, individua e nomina per iscritto con proprio provvedimento, *solo* tra gli operatori di Polizia Locale che sulla base di esperienza, capacità, affidabilità, siano in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza, individuando coloro che sono abilitati unicamente a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, previa indicazione/nulla-osta del predetto, ulteriori operazioni (es. registrare, effettuare copie, cancellare, modificare lo zoom, ecc.).
2. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile del trattamento dei dati.



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

3. In ogni caso, prima dell'utilizzo dei sistemi gli incaricati saranno istruiti al corretto uso degli stessi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
4. Agli incaricati è affidata la custodia e la corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso ai sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle competenze designate.
5. Il controllo sulla tutela e protezione dei dati, anche con funzioni di tipo consultivo, in ossequio al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) spetta al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), quale responsabile del monitoraggio della conformità dell'organizzazione stessa e punto di contatto tra gli interessati e l'Autorità di controllo competente.

Art. 9 - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Mosciano Sant'Angelo e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali. Essi saranno considerati "Responsabili esterni" del trattamento e come tali dovranno sottoscrivere un accordo ex art. 28 GDPR con l'Ente.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti, registrati e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito.
2. Le telecamere di "*videosorveglianza urbana*" consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale e gli incaricati non possono effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
4. Le immagini sono visualizzate su uno o più monitor e gestite attraverso specifiche apparecchiature che possono consentire anche l'attivazione delle funzioni di zoom e di brandeggio delle singole telecamere. Le immagini sono automaticamente registrate su apposito/i server ubicato/i presso il CED del Comune di Mosciano Sant'Angelo.



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

5. Le telecamere del “*sistema di lettura targhe*” sono apparati (generalmente OCR con illuminatore ad infrarosso) che al transito di un veicolo ne fotografano la targa e tramite un software integrato ne leggono il contenuto estraendone la stringa di caratteri alfanumerici. I dati sono interfacciati con le principali banche dati già in uso, per finalità istituzionali, alla Polizia Locale, con particolare riguardo all’attività di accertamento e sanzione delle violazioni di carattere amministrativo relative ai veicoli non assicurati o non revisionati. È fatto salvo l’utilizzo per finalità di Polizia Giudiziaria.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

1. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Salvo diversa esigenza, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1[^] del presente articolo è ammessa anche su specifica richiesta dell’Autorità Giudiziaria o da organi di polizia giudiziaria, in relazione ad un’attività investigativa in corso.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dai precedenti commi, l’automatica conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata a una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L’utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.

2. L’utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previo accordo scritto tra le parti.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al presente regolamento.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l’avvio di eventuali procedimenti penali.

Art. 13 – Informativa

1. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, in ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati individuali con Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, provvede al posizionamento di un’adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

cui sono installate le telecamere di videosorveglianza cittadine e di lettura delle targhe, conforme ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. Nelle aree sottoposte a videosorveglianza per il controllo delle aree coinvolte da abbandono e/o illecito smaltimento di rifiuti, la segnaletica farà riferimento a fini di “prevenzione e repressione degli illeciti in materia di rifiuti”.

3. Il cartello dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, e avere un formato e posizionamento tale da essere reso visibile sia in orario notturno che diurno.

4. L'informativa integrale è reperibile sul sito internet istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo.

Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Mosciano Sant'Angelo a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2-ter del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV – UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI

Art. 15 - Dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e formerà oggetto di disciplina specifica che verrà successivamente regolamentata con separati atti deliberativi.

Art. 16 - Body Cam e Dash Cam

1. Gli operatori di Polizia Locale possono utilizzare, per i servizi a maggior rischio operativo, delle *Body Cam* (telecamere installate sul corpo dell'operatore in servizio) e delle *Dash Cam* (telecamere a bordo dei veicoli di servizio), in conformità alle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

documento web n. 3423775 del 30 settembre 2014, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, trattandosi di *“dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria”*.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

3. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria o all'agente più anziano impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, depositeranno tutta la documentazione video al Comando.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi del Codice in materia di protezione dei dati personali richiamati nel presente regolamento ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedentile finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

Art. 17 - Aeromobili a pilotaggio remoto - droni

1. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali. In particolare può dotarsi di Aeromobili a Pilotaggio Remoto - droni per l'esecuzione di riprese esclusivamente per finalità di prevenzione volte alla tutela di specifici e contestuali motivi di sicurezza urbana nonché per attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla regolamentazione adottata dall'EASA (*European Union Aviation Safety Agency*), dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.

2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale e gli stessi dovranno essere utilizzati da personale abilitato. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

Art. 18 - Controlli per l'illecito smaltimento dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di vigilanza, prevenzione e controllo volte ad accertare l'abbandono e/o l'illecito smaltimento di rifiuti, nonché le disposizioni



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti nei luoghi a ciò deputati, solo se non risulta possibile o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti nei luoghi a ciò deputati.

3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno anche essere impiegate telecamere di tipo mobile, riposizionabile o modulare (per es. fototrappole).

4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- a. vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
- b. le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di abbandono e/o illecito smaltimento di rifiuti, nonché alle disposizioni concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti nei luoghi a ciò deputati;
- c. le risultanze fotografiche e video individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse risultanze non vengono inviate al domicilio del trasgressore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale. Al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- d. le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione, nonché alla definizione dell'eventuale contenzioso e al recupero coattivo delle somme, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria titolari di specifica delega di indagine da documentarsi debitamente;
- e. le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano anche finalità di sicurezza o necessità di indagine di polizia giudiziaria che la escludano;
- f. i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa.

Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 20 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

istanza, ha diritto:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di trenta giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al precedente comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi di quelli del personale, stabiliti con determina del Comandante della Polizia Locale.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o allo stesso Comando di Polizia Locale mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o in forma cartacea direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni oppure al Responsabile della protezione dati (RPD) dell'Ente.

6. In caso di mancato riscontro all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO V - MISURE DI SICUREZZA

Art. 21 - Sicurezza dei dati personali



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Provincia di Teramo

Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo

AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al presente regolamento, secondo le "Misure Minime di Sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 e, comunque, ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679.

Art. 22 - Accesso alla centrale di controllo

1. L'accesso alla Centrale di Controllo del Comando della Polizia Locale e del Comune di Mosciano Sant'Angelo è consentito solamente al Sindaco, nonché al Comandante del Corpo della Polizia Locale e agli incaricati del trattamento di cui al precedente articolo 8.

2. Gli addetti alla manutenzione dell'impianto, alla manutenzione e alla pulizia degli uffici comunali, ovvero soggetti terzi che a vario titolo devono accedere al locale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comandante del Corpo della Polizia Locale.

3. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

4. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 23 - Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da una o più postazioni dedicate situate all'interno del Comando di Polizia Locale.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli precedenti.

CAPO VI - SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 24 - Sistema integrato di videosorveglianza tra pubblico e privato

1. Il Comune promuove e attua, per la parte di propria competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su luoghi e aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

2. Il Comune utilizza apparati di videosorveglianza di sua proprietà, nonché apparati finanziati dai privati e messi a disposizione dell'Ente.

3. Tutti i cittadini, singoli o associati, nonché gli pubblici o privati, che intendano implementare l'impianto di videosorveglianza comunale al fine di monitorare una determinata area pubblica potranno farne richiesta al Comune. Le relative modalità di attuazione saranno statuite con relativo atto di Giunta Comunale nel rispetto di tutte le previsioni di cui al presente regolamento in materia di tutela dei dati personali e le immagini acquisite da apparati finanziati dai privati possono essere



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
Provincia di Teramo
Piazza IV Novembre – 64023 Mosciano Sant'Angelo
AREA VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

utilizzate esclusivamente dall'Ente per conseguire le finalità di cui al superiore articolo 3.

4. I privati interessati assumono su di loro ogni onere per:
 - a. acquistare le apparecchiature e/o renderle operative per la connessione alla centrale di controllo ubicata all'interno del Comando di Polizia Locale;
 - b. mettere le apparecchiature a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun diritto né alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.
5. Gli accordi tra Comune e privato sono formalizzati con accordo scritto.
6. Il Comune assume su di sé la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

CAPO VII – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 25 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli art. 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (e al conseguente d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'art. 31 e seguenti del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento è individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 26 - Obblighi di preventivo esame

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza e il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato sia finalizzato allo svolgimento dei propri compiti istituzionali e avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorveglianza, e siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, conformandosi automaticamente ad esse.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa di rango superiore.

Art. 28 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro trenta giorni dall'eseguibilità della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. A decorrere da tale data è abrogato il "*Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza.*" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 19.11.2005.